



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 202

IL SINDACO

VISASTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria N. 3 del 08/03/2020 e N. 12 del 20 marzo 2020, da intendersi qui trascritte e riportate, alle quali ci si è adeguati;

VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19", impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali;

VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto "CuraItalia", ai quali deve farsi riferimento;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e prefettizie;

VISTO IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, da ultimo le nn. 36, 37 e 38, che fanno espresso riferimento ai DDPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, che si intendono qui trascritti e riportati.

VISTO il DECRETO LEGGE 16 maggio 2020, n. 33;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria N. 43 del 17/05/2020;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e allegati;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria N. 49 del 3/06/2020 recante *Disposizioni riguardanti la ripresa degli spostamenti extraregionali delle persone fisiche di cui all'art. 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;*

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19;*

VALUTATE le richieste degli esercenti commerciali e le loro necessità, per l'approssimarsi della stagione estiva;

VISTO il D.L.vo 3267/2000.

ORDINA

- 1.** Cessano di avere effetto tutte le misure limitative relative agli spostamenti interregionali, oltre a quelli da e per l'estero, delle persone fisiche.
- 2.** A decorrere dal 3 giugno 2020 le persone fisiche che arrivano nel territorio regionale, anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria

Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati.

- 3.** Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell'isolamento domiciliare per provvedimento dell'Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante e darne comunicazione al Comune ospitante sulla seguente mail: *polismunicip@libero.it*;
- 4.** Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata.
- 5.** Tutte le attività commerciali consentite rispetteranno i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 06,00 alle ore 21,00. Per le attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo e affini la chiusura è prorogata sino alle ore 03,00.
- 6.** Restano vigenti, nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti, tutte le precedenti ordinanze anche relative agli operatori commerciali.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, li 6 giugno 2020.



~~IL SINDACO~~
Dott. Vincenzo CASCINI